

Emanuele Montemarano



Crisi della famiglia e criticità per le Scuole Paritarie

Nella difficile epoca storica che stiamo attraversando, il termine “crisi” è ormai entrato nella vita quotidiana delle persone e delle Istituzioni, anche scolastiche. La crisi che sta indebolendo la società occidentale, purtroppo, non è solo quella economica e finanziaria, ma si è di fronte a una ben più grave crisi complessiva del sistema morale, istituzionale, sociale e politico.

Un fenomeno così vasto e drammatico non può non chiamare in causa le scuole cattoliche, che sono, per natura e vocazione, al centro della vita e dell’evoluzione della società.

Limitando la riflessione alle conseguenze sul piano giuridico della crisi (ben più ampia sarebbe la riflessione estesa al campo educativo), è possibile identificare almeno quattro manifestazioni che producono effetti rilevanti sul piano legale per le scuole paritarie:

- **crisi demografica:** riduzione della popolazione scolastica, età media sempre più alta dei genitori degli alunni (che tendono, quindi, ad essere sempre più ansiosi ed iperprotettivi) e presenza sempre più numerosa di studenti stranieri, talora anche provenienti da comunità che praticano un diverso credo religioso (si pensi alla recente ed ancora aperta discussione sulla possibilità o meno di ottenere l’esonero dall’IRC nelle scuole paritarie);
- **crisi economica:** impossibilità di aumentare le rette, frequenti morosità e ritardi nei pagamenti, inadeguatezza del contributo pubblico alle paritarie;
- **crisi della famiglia:** frequenti conflitti tra genitori che provocano disagi e disturbi nei bambini ed anche notevoli difficoltà e rischi di contenzioso per la scuola;
- **crisi delle vocazioni:** incessante riduzione del numero dei religiosi, con aumento dei costi di gestione e più difficile testimonianza dei valori cattolici della scuola e del particolare carisma dell’Istituto religioso che la gestisce.

Alcuni dati, estratti dal *mare magnum* delle statistiche, fotografano con impietosa nettezza la rivoluzione sociale di questi anni che coinvolge in pieno le Istituzioni preposte all’educazione ed alla formazione dei giovani del nuovo e tormentato mondo:

- su circa 17 milioni di nuclei familiari, circa la metà sono “famiglie atipiche” (single, conviventi, famiglie ricostituite);
- le famiglie con almeno 5 componenti sono meno del 5% del totale;
- le famiglie con almeno uno straniero residente sono circa 2 milioni, quindi il 12% del totale;
- circa il 30% dei neonati nasce da coppie non sposate;
- oltre il 50% delle coppie con figli ha un solo figlio;
- il numero dei matrimoni civili ha superato quello dei matrimoni religiosi;
- nel 2016 in Italia sono nate 486.000 persone e ne sono morte circa 650.000;
- nel 2030 la fascia d'età più numerosa in Italia sarà quella 75/90 anni;
- dal 2011 al 2017 la ricchezza media delle famiglie italiane è crollata del 12%;
- l'Italia è il Paese al mondo in cui si ha il primo figlio all'età media più avanzata (circa 31 anni).

[Le scuole paritarie possono selezionare la propria utenza?](#)

Si tratta di uno dei nodi più critici proprio nell'epoca della crisi, poiché al centro di due diversi meccanismi giuridici: quello privatistico tipico delle scuole gestite da enti privati (libertà di contrarre, quindi in primo luogo di scegliere il proprio contraente) e quello pubblicistico tipico della pubblica amministrazione (obbligo di contrarre alle condizioni stabilite dalla legge).

Passando in rassegna i più frequenti quesiti formulati dagli enti gestori, risulta che molti di essi riguardano proprio questo aspetto, sia in sede di prima iscrizione, sia soprattutto con riferimento a quelle successive (si pensi ad alunni per i quali non viene sistematicamente pagata la retta, alunni che hanno osservato comportamenti inadeguati provocando turbamento nell'intera comunità scolastica, alunni con particolari disabilità o disturbi che non sono facilmente gestibili dal personale scolastico, alunni i cui genitori hanno reso impossibile la vita alla scuola con continue polemiche e richieste pretestuose).

Ebbene, la soluzione non può che essere ricercata nella legge 62 del 2000 che, nel regolare la parità scolastica, espressamente prevede, al terzo comma, *“le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, **accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap**”*.

Il principio di natura amministrativa dell'obbligo di contrarre, pertanto, trova un limite, espressamente previsto dalla legge, nel rispetto del particolare progetto educativo della singola scuola paritaria, formalizzato all'interno di un documento. Sarà pertanto importante definire con chiarezza i contenuti del progetto educativo, affinché sia possibile rifiutare un'iscrizione senza violare la legge 62 (ad esempio: potrà sostenersi che accetta il progetto educativo della scuola cattolica un genitore che intenda escludere il proprio figlio dall'insegnamento della religione?).

Le scuole paritarie vittime del conflitto tra i genitori

I frequenti conflitti tra i genitori mietono molte vittime: non solo i figli, ma anche le scuole ed i loro insegnanti spesso trascinati, loro malgrado, nelle guerre coniugali tra i genitori degli alunni e comunque chiamati a gestire bambini e ragazzi in condizioni di particolare fragilità proprio a causa del clima che respirano in famiglia.

Al riguardo, respingendo la tentazione di “schierarsi” a sostegno dell’uno o dell’altro genitore, compito che non appartiene alla scuola, occorre invece ricordare che, in base alle norme del diritto di famiglia contenute nel codice civile, la responsabilità genitoriale va sempre esercitata dai genitori di comune accordo. In particolare, ai sensi dell’art. 317 del codice civile, la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio. In tali casi, il suo esercizio è regolato dagli eventuali provvedimenti del giudice e comunque, tra le decisioni di carattere straordinario che richiedono sempre l’accordo di entrambi i coniugi, rientrano ai sensi dell’art. 337 ter del codice civile le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione ed alla salute.

Infine, anche in caso di affidamento ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte di uno solo dei genitori, l’art. 337 quater del codice civile prevede comunque che il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.

Dal quadro civilistico sulla responsabilità genitoriale si possono quindi fornire alle scuole paritarie alcune istruzioni operative, ispirate alla prudenza ed al contenimento del rischio d’incorrere in comportamenti illeciti rispetto alle prerogative dei genitori:

- obbligo di attenersi al provvedimento giudiziale e non ricevibilità delle richieste dei genitori non supportate da un provvedimento;
- in caso di contrasto tra i genitori non risolto nemmeno con la mediazione della scuola, chiamare in causa (o segnalare ai genitori la possibilità di farlo in caso di perdurante e insanabile contrasto) le competenti autorità;
- richiedere l’iscrizione a firma di entrambi i genitori ed inserire una clausola dal simile tenore: *“nel sottoscrivere la presente domanda d’iscrizione espressamente dichiarano all’Istituto:*
 - *di essere (ovvero: non essere) entrambi i genitori titolari della responsabilità genitoriale sull’alunno;*
 - *d’impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Istituto qualunque provvedimento giudiziario o amministrativo relativo alla privazione della responsabilità genitoriale o a modalità di limitazione del suo esercizio, nella consapevolezza che, in mancanza, l’Istituto sarà autorizzato ad effettuare le comunicazioni e ricevere le autorizzazioni nei confronti di ciascuno dei due genitori, che assumerà poi la responsabilità di riferirne all’altro;*
 - *d’impegnarsi in solido al pagamento della retta scolastica”;*

- raccogliere il consenso di entrambi i genitori per gli atti di straordinaria amministrazione (scritto, verbale o per fatti concludenti), soprattutto nei casi in cui ci sia un effettivo rischio risarcitorio;
- consentire ad entrambi i genitori, in qualunque rapporto o condizione giuridica essi si trovino, di partecipare alla vita scolastica dei figli.

L'onda crescente del bullismo

Indirettamente collegato alla crisi valoriale e familiare che caratterizza il contesto di riferimento è il fenomeno sempre più allarmante del bullismo, già oggetto di una pubblicazione specifica su questa rivista proprio in ordine alle conseguenze legali per le scuole rispetto ad atti di bullismo (rischio di responsabilità civile e penale dell'ente gestore e dei docenti per *culpa in vigilando*).

L'uso sempre più diffuso – e purtroppo incauto e sconsiderato, a volte anche da parte dei docenti e, purtroppo, talora anche dei religiosi – delle moderne tecnologie, a partire dai social network, sta ponendo in luce casi sempre più drammatici di cyberbullismo, addirittura con conseguenze gravissime, fino al suicidio, per i minori che ne sono vittime. Le recenti cronache sul triste fenomeno di “Blue Whale” ne sono drammatica testimonianza.



Proprio rispetto al cyberbullismo, l'Italia si è da pochi giorni (17 maggio 2017) dotata di una specifica legge, che tutte le scuole paritarie, nonché i soggetti ad esse equiparabili (ad esempio centri di formazione professionale con allievi minorenni), saranno tenute ad applicare, anche con il costante controllo degli Organismi di Vigilanza costituiti dalle scuole paritarie secondo il D.Lgs. n. 231/2001 (“Modelli Organizzativi per la prevenzione dei reati”).

Importante anche sottolineare che la legge ha fornito la seguente definizione (chiara, rigorosa ed estensiva) del cyberbullismo: *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

L'obbligo di “tolleranza zero” verso il bullismo è quindi ormai diventato per le scuole anche un precetto giuridico, la cui violazione espone a gravi rischi non solo d'immagine, ma anche civili, penali ed amministrativi.

Inoltre, parallelamente all'approvazione della legge, l'organismo italiano di accreditamento, ACCREDIA, sta valutando l'approvazione di uno specifico “schema di certificazione antibullismo” che, già nel corso del prossimo anno scolastico, potrà

consentire alle scuole che ne rispetteranno le indicazioni di ottenere una “certificazione antibullismo” con valore ufficiale, da poter diffondere anche all'esterno come garanzia di affidabilità per le famiglie che dovranno scegliere la scuola più “sicura” per i propri figli.

I casi sempre più frequenti di mancato pagamento della retta

Le crescenti difficoltà economiche delle famiglie, abbinate ad una progressiva riduzione del senso etico e dell'onestà nei rapporti contrattuali, sta favorendo l'aumento costante, soprattutto in alcune aree del Paese, degli inadempimenti da parte delle famiglie agli obblighi contrattuali relativi al pagamento delle rette. Si tratta di una situazione spesso intollerabile per Istituti che, anche

con il pagamento integrale delle rette, faticherebbero enormemente a garantire la sostenibilità economica e quindi la continuità delle opere.

Come reagire al dilagante malcostume? Si è già ricordato, infatti, che la scuola non può applicare ritorsioni sul piano didattico o amministrativo a fronte del mancato pagamento della retta, come peraltro chiarito anche dal punto 3.5 della Circolare del Ministero dell'Istruzione 18 marzo 2003, n. 31, nella quale si afferma che eventuali rivendicazioni economiche, riferite a quanto dovuto alla scuola per specifiche prestazioni effettuate o da effettuare, potranno solamente costituire l'oggetto di un rapporto finanziario di tipo contrattuale e di natura privatistica, la cui competenza è del giudice civile.

L'unica azione concessa è, dunque, quella giudiziaria. Il procedimento meno complesso è quello disciplinato dall'art. 633 del codice di procedura civile (decreto ingiuntivo) che consente al creditore di una somma liquida di denaro di chiedere al giudice la pronuncia di un'ingiunzione di pagamento, esperibile se del diritto fatto valere si dia prova scritta. È quindi importante che nella domanda di iscrizione, possibilmente firmata da entrambi i genitori, sia puntualmente indicato l'importo della retta ed il termine per il pagamento.

Va altresì aggiunto, tuttavia, che, pur non essendoci sul punto uniformità di vedute in dottrina e quindi residuando qualche rischio in tal senso, la mancata iscrizione all'anno scolastico successivo per mancato pagamento della retta non può

QUALCHE CONSIGLIO UTILE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLE RETTE

- *Si può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo di pagamento, quando del relativo diritto si fornisca prova scritta.*
- *In caso di mancato pagamento della retta, in attesa d'ingiunzione di pagamento da parte del giudice, la Scuola può rifiutarsi di iscrivere l'alunno all'anno successivo.*
- *Nella domanda d'iscrizione deve essere sempre indicato l'importo della retta ed il termine di pagamento.*

ragionevolmente ritenersi riconducibile al concetto di “illegittima ritorsione sul piano didattico”, anche perché non sarebbe comunque pregiudicato il diritto dell'alunno a completare regolarmente l'anno scolastico.

Il ritiro anticipato dell'alunno: attenzione al codice del consumo!

L'art. 33, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“codice del consumo”) considera vessatorie le clausole che determinano a carico dell'utente un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di consentire al professionista (nella specie, la scuola) di trattenere una somma di denaro versata dall'utente se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere.

Il successivo art. 34 prevede, poi, che nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto (art. 36).

Ne consegue che la mancata restituzione della quota di iscrizione è legittima solo se:

- a) la clausola preveda che la scuola corrisponda il doppio della quota di iscrizione qualora per qualsiasi motivo sia essa a recedere dal rapporto o a non accogliere l'alunno;
- b) la clausola sia approvata specificatamente, vale a dire sia trascritta nuovamente in calce al modulo e firmata di nuovo dal genitore.

Poiché ipotizzare nella modulistica la possibilità astratta per la scuola di non accogliere l'alunno è spesso considerato controproducente per l'immagine dell'Istituto, in genere si preferisce non redigere nei termini suesposti la modulistica. In tal caso, però, quando la famiglia chiede la restituzione della quota d'iscrizione, essa va restituita.